

**ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TIROCINIO
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell'ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER**

ACCORDO N. 2025/ LASCIARE IN BIANCO
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

Codice progetto: 2025-1-IT02-KA131-HED-000311159

Anno Accademico: 2026/2027

Erasmus+ numero ID della mobilità: [ove disponibile – altrimenti n/a]

PREMESSA

Il presente **Accordo** ("l'Accordo") è concluso **tra** le seguenti parti:

da una parte

Università di Siena

Indirizzo ufficiale per esteso:	Banchi di sotto n. 55, 53100 Siena
Indirizzo di posta elettronica:	rettore@unisi.it

In seguito, denominato "**I'Istituto**", rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da

Nome: Roberto
Cognome: Di Pietra
Funzione: Rettore

e dall'altra dal "Partecipante"

Sig./Sig.ra nome e cognome: NOME E COGNOME

In seguito, denominato "**Il Partecipante**"

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Indirizzo per esteso:

Telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Nazionalità:

Ciclo di Studi: I Ciclo II Ciclo III Ciclo Ciclo breve

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso:

INSERIRE I PROPRI DATI

Le parti di cui sopra

HANNO CONCORDATO

i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

- Allegato I** **Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**
Learning Agreement for traineeship concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente¹
- Allegato II** **Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.

1. Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include: **METTERE IL FLAG AL CONTRIBUTO CHE SI RICEVE**

- Una borsa mensile per il supporto individuale per mobilità di lunga durata
- Una borsa giornaliera per il supporto individuale per mobilità di breve durata
- Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 250,00 Euro al mese (nel caso di mobilità di lunga durata)
- Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 100,00 Euro (nel caso di mobilità di breve durata fino al 14esimo giorno)
- Un contributo finanziario per minori opportunità pari a 150,00 Euro (nel caso di mobilità di breve durata per un periodo di 15-30 giorni)
- Un contributo aggiuntivo per il tirocinio pari a 150,00 Euro al mese (nel caso di mobilità di lunga durata verso i Paesi del Programma)
- Un contributo finanziario per il viaggio (green o non-green)

Lo studente gode di:

- Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
- Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ ("zero grant")
- Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Erasmus+ ("zero grant")

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità Erasmus+.

¹ Se l'Istituto ricevente organizza la mobilità internazionale per traineeship presso un'impresa nel Paese Partner, allora il Learning Agreement sarà sottoscritto dalle 4 parti coinvolte (studente, Istituto di appartenenza, Istituto ricevente, Impresa ospitante).

1.3 Il Partecipante accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell'Allegato I.

1.4 Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 La mobilità in presenza

Inizierà il	DATA DI INIZIO DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA
E si concluderà il	DATA DI FINE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA

2.2 Il periodo oggetto del presente Accordo include: **IL PERIODO NON PUO' ESSERE DI DURATA SUPERIORE A QUELLO ASSEGNATO**

- o Un periodo di mobilità fisica dal _____ al _____ per un totale di giorni _____
(specificare il totale dei giorni di mobilità fisica)
- o Una componente virtuale dal _____ al _____ (nel caso di blended mobility)

2.3 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Erasmus for traineeship certificate*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inclusa la componente virtuale (se del caso).

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante.

Denominazione dell'Istituto/impresa ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	NEL CASO FOSSE UNA UNIVERSITA' EUROPEA
Paese	

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2025 e nelle relative Disposizioni Nazionali.

3.2 Il **Partecipante** riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _____ giorni di mobilità fisica.

CALCOLARE I GIORNI CON IL CALCOLATORE DEL PERIODO MESSO A DISPOSIZIONE NELLA PAGINA WEB PRIMA DELLA PARTENZA

3.3 Il **Partecipante** deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l'Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente Accordo.

Opzione 1:

Il **Partecipante** riceve un contributo totale per l'intero periodo di mobilità - e per i giorni di viaggio ove applicabile - pari ad euro _____

[Per partecipanti a "zero grant" inserire: "0"]

Contributo per il supporto individuale	€	CALCOLARE IL TOTALE SUL PERIODO DI MOBILITA' FISICA INDICATO COMPRENDENDO IL CONTRIBUTO INDIVIDUALE E IL CONTRIBUTO PER MINORI OPPORTUNITA' SE ASSEGNATO
Contributo per le spese di viaggio	€	INSERIRE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DI VIAGGIO A SECONDA DELLA DISTANZA FRA SIENA E LA CITTA' DI DESTINAZIONE. LA DISTANZA E' CALCOLATA CON L'ERASMUS DISTANCE CALCULATOR https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/distance-calculator

3.4 Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità (oppure, ove il partecipante abbia diritto ad un contributo di viaggio, il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso; il contributo di viaggio per i mezzi di trasporto sostenibili; il contributo aggiuntivo per l'inclusione), ove applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.

ARTICOLO 4 - DIRITTO AL SUPPORTO FINANZIARIO

- 4.1** Il partecipante ha diritto al supporto finanziario in base all'articolo 3 di cui sopra se ha effettivamente intrapreso l'attività durante il periodo stabilito nell'articolo 2. Laddove il sostegno finanziario si basi su costi reali, questi devono essere giustificati con documenti quali fatture, ricevute, ecc.
- 4.2** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione. Il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio o in caso di partecipazione a traineeship purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 4.3** Il **Partecipante** non può richiedere un rimborso per le perdite del cambio di valuta o per le spese bancarie addebitate dalla banca del **Partecipante** per i trasferimenti dall'organizzazione di appartenenza.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** al ricevimento della conferma di arrivo da parte del **Partecipante**.

Il prefinanziamento rappresenterà il 80% dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.

5.2. Se il pagamento di cui all'Articolo 5.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l'invio on line del Rapporto Narrativo (EUSurvey) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

ARTICOLO 6 – RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DA PARTE DEL PARTECIPANTE

- 6.1** Se il partecipante non rispetta i termini dell'accordo o lo risolve prima della sua scadenza per motivi diversi da quelli indicati nell'Art 13.1, dovrà restituire l'importo del contributo finanziario già erogato, fatta eccezione il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 7 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 7.1** L'Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinché lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata. *[Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 7.3, deve essere allegato al presente Accordo un documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante].*

- 7.2** La copertura assicurativa deve comprendere **un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.**

[In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.]

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.]

Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni:

- denominazione compagnia assicurativa: AXA
- numero e polizza assicurativa: 410655687 e 410646836

Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.

- 7.3** La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa sopra indicata per la durata della mobilità è:

- l'organizzazione
- il partecipante
- l'organizzazione ospitante

[In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno qui elencate in base alle rispettive responsabilità].

ARTICOLO 8 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

8.1 Il **Partecipante** potrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS.

[Per i partecipanti la cui mobilità dura meno di 14 giorni] Il **Partecipante** può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità.

8.2 [Opzionale - solo se l'informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in _____ [specificare la lingua principale di apprendimento/formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:

A1 A2 B1 B2 C1 C2

ARTICOLO 9 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE

9.1 Il **Partecipante**, deve trasmettere tramite lo strumento online EU Survey il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del proprio Istituto.

9.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte. [nel caso di mobilità per studio]

ARTICOLO 10 – ETICA E VALORI

10.1 L'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.

10.2 Le parti devono impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

10.3 Se il **Partecipante** viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta o non essere pagata.

ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DEI DATI

11.1 Tutti i dati personali previsti dal contratto saranno trattati dal titolare del trattamento individuato nell'informativa sulla privacy in conformità alla normativa applicabile in materia di dati, in particolare al Regolamento 2018/1725 e alle relative leggi nazionali sulla protezione dei dati e per le finalità

previste dall'accordo. Informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo:
<https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>.

11.2 Tali dati saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e della Commissione europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

11.3 Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

12.1 L'Accordo può essere sospeso su iniziativa del **Partecipante** o dell'organizzazione se circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. Articolo 16) — rendono l'attuazione impossibile o eccessivamente difficile. La sospensione avverrà il giorno concordato mediante comunicazione scritta tra le parti. L'Accordo potrà essere ripreso successivamente.

12.2 Entrambe le parti possono, in qualsiasi momento, sospendere la convenzione, se l'altra parte ha commesso o è sospettato di aver commesso:

a) errori sostanziali, irregolarità o frodi o

b) grave violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, presentazione di informazioni false, mancata fornitura delle informazioni richieste, violazione delle regole etiche (se applicabili), ecc.).

12.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione verrà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione.

12.4 Durante la sospensione non verrà corrisposto alcun sostegno economico al **Partecipante**.

12.5 Il **Partecipante** non può chiedere alcun risarcimento danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione.

12.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di risolvere l'Accordo (cfr. Articolo 13).

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

13.1 L'Accordo può essere risolto da entrambe le parti qualora si verificano circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

13.2 In caso di risoluzione, il Partecipante ha il diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Il partecipante dovrà restituire le somme non utilizzate.

- 13.3** In caso di grave violazione degli obblighi o se una delle parti ha commesso irregolarità, frode, corruzione o è coinvolta in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, crimini legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o traffico di esseri umani, l'altra parte può risolvere il contratto dandone formale comunicazione.
- 13.4** L'organizzazione si riserva il diritto di avviare un'azione giudiziaria nel caso in cui l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al **Partecipante** piattaforma PagoPA.
- 13.5** La risoluzione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione come "data di cessazione".
- 13.6** Il partecipante non potrà pretendere alcun risarcimento danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione.

ARTICLE 14 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

- 14.1** Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia nazionale per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.
- 14.2** Qualsiasi conclusione relativa all'accordo può portare alle misure di cui all'Articolo 6 o ad ulteriori azioni legali nei termini della legge nazionale applicabile.

ARTICOLO 15 – DANNI

- 15.1** Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.
- 15.2** L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

ARTICOLO 16 – FORZA MAGGIORE

- 16.1** La parte impossibilitata per causa di forza maggiore ad adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo non può essere considerata inadempiente.
- 16.2** Per "forza maggiore" si intende qualsiasi situazione o evento che:
- impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo,
 - una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
 - non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e

- si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

- 16.3** Qualsiasi situazione costituente causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicata alla controparte senza ritardo, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.
- 16.4** Le parti dovranno immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore e fare il possibile per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 17 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 17.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 17.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'organizzazione e il **Partecipante** in merito l'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma dell'organizzazione o del partecipante, a seconda di chi firmerà per ultimo.

FIRME

Il Partecipante	Per l'Istituto
Nome/cognome/ _____	Nome/cognome/funzione _____
Firma _____	Firma _____
Luogo e data _____	Luogo e data _____

**LA FIRMA DEVE ESSERE ORIGINALE
E APPOSTA CON PENNA BLU**

ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT FOR TRANIIEESHIP

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement>

**ALLEGARE LA COPIA DEL LEARNING AGREEMENT CON
TUTTE LE FIRME RICHIESTE NELLA SEZIONE
BEFORE THE MOBILITY**